Bergamo, 22/01/2026

Circolare n. 4/2026

FINANZIARIA 2026

È stata pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 305, la Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2026.

IRPEF 2026 - commi 3 e 4

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:

- l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

Aliquote IRPEF

è confermata la modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		**Dal 2026**	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	**Oltre € 28.000 fino a € 50.000**	**33%**
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Detrazioni IRPEF per oneri / spese

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere **dal 2025**, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** le **detrazioni IRPEF per oneri / spese** (con alcune esclusioni) sono riconosciute **nel rispetto di un limite massimo complessivo**, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di

figli fiscalmente a carico. Ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l'introduzione del **nuovo comma 5-bis** al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, **è ridotto di € 440** l'ammontare della **detrazione** spettante per:

- **oneri detraibili al 19%**, **escluse le spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **erogazioni liberali a favore di partiti politici di** cui all'art. 11, DL n. 149/2013;
- **premi assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

Tassazione "BUONI PASTO" - comma 14

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei "buoni pasto" non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all'importo di € 8, se elettronici.

È confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i "buoni pasto" elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

Disciplina sulle locazioni brevi Art. 1, c. 17

A decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata **esclusivamente a 2 immobili** (anziché a 4).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

- l'aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
- al secondo immobile si applica l'aliquota del 26%;
- dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d'impresa.

Detrazioni lavori edilizi - comma 22

Vedasi circolare 5 del 2026

Imposta sostitutiva CRIPTO-ATTIVITÀ - comma 28

Nell'ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), il Legislatore ha previsto **l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva** applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall'1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Ora, in sede di approvazione, è stata prevista l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostituiva del 33% alle plusvalenze / altri proventi di cui alla citata lett. c-sexies) derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. "stablecoins"), di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento UE n. 2023/1114, che continuano pertanto ad essere assoggettate ad imposta nella misura del 26%.

Va evidenziato che:

- per token di moneta elettronica denominati in euro, si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- non costituisce realizzo di plusvalenza / minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Assegnazione agevolata beni ai soci - commi da 35 a 40

È confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2026** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2025. È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione). A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva pari all' 8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad **un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.** Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori. È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata a imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il 60% entro il 30.9.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Estromissione immobile imprenditore individuale - comma 41

È confermata la riproposizione dell'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento **dell'imposta sostitutiva dell'8%**. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2026:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
- riguarda le estromissioni attuate dall'1.1 al 31.5.2026;

richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:

- **il 60% entro il 30.11.2026;**
- **il rimanente 40% entro il 30.6.2027**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nuova rateizzazione plusvalenze beni strumentali - commi 42 e 43

- Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir), concorrono a formare il reddito **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate** (pertanto, non è più possibile fruire della possibilità di rateizzazione in 5 periodi d'imposta).
- Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°.
- Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.
- Le scelte devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.
- Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti solari).
- Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta - commi 44 e 45

È confermata la riproposizione dell'affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d'imposta:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di **un'imposta sostitutiva nella misura del 10%**, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi. Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all'affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.

Valutazione titoli attivo circolante soggetti OIC - commi 65 e 66

In sede di approvazione, anche per il 2025 e 2026, è consentito ai soggetti OIC di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore. Le imprese che si avvalgono della già menzionata facoltà devono destinare a riserva indisponibile una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla già menzionata differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

"ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" - commi da 82 a 101

Vedasi circolare 6 del 2026.

Definizione agevolata tributi di regioni / enti locali - commi da 102 a 110

Vedasi circolare 6 del 2026.

Misure di contrasto indebite compensazioni - comma 116

In sede di approvazione, è stata soppressa la disposizione che prevede(va), a decorrere dall'1.7.2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel mod. F24 ai fini del pagamento dei debiti relativi a contributi previdenziali / assistenziali / contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. e), f), e g), D.lgs. n. 241/97 per la generalità dei contribuenti con riferimento ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario. Il divieto di compensazione rimane quindi limitato alle banche / altri intermediari finanziari con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 (cessione del credito / sconto in fattura riguardanti le detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica) così come previsto dall'art. 4-bis, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto salva conti". È

confermata, invece, **la riduzione da € 100.000 a € 50.000** dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per le quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.

Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax - comma 125

- L'entrata in vigore della plastic tax è differita dal 1.07.2026 al 1.01.2027.
- L'entrata in vigore della sugar tax è differita dal 1.01.2026 al 1.01.2027

Rivalutazione costo partecipazioni - comma 144

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

Deducibilità contributi previdenza integrativa - commi 201 e 202

Con la modifica dell'art. 8, D.lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, TUIR,

per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).

Iper ammortamento investimenti in beni strumentali - commi da 427 a 436

Vedasi circolare 7 del 2026.

Rifinanziamento "NUOVA SABATINI" - comma 468

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

Pagamento compensi professionali da parte della P.A. - comma 725

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l'aggiunta del nuovo comma 1-ter all'art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista "soltanto" nel limite dell'eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000. La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all'Agente della Riscossione al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento. Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.

Altre novità previste dal decreto milleproroghe e altre leggi

Assemblee a distanza - Art. 4, comma 11 DL 200/2025 "decreto milleproroghe"

Sono prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.9.2026 (in precedenza, 31.12.2025) le disposizioni di cui all'art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".
In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
- l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI DEI CONTI
CONSULENTI DEL LAVORO

FRETI
POPPI
ZAMBLERA
STUDIO
PROFESSIONALE

Tasso d'interesse legale 2026 - Decreto del 10/12/2025 MEF

A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passa al 1,60%. A stabilire questa diminuzione per il 2026 è il Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025. La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.

Proroga esenzione iva ASD/SSD/ETS - art. 6 D.lgs. 4/12/2025 n. 186

L'art. 6 D.lgs. n. 186/2025 proroga al 2036 gli effetti della procedura d'infrazione UE che avrebbe imposto a sport e Terzo Settore l'uscita dal regime di esclusione IVA. In concreto, resta fermo l'attuale sistema: le operazioni svolte da ASD/SSD e ETS nell'ambito istituzionale continuano a essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA, quindi non si rende obbligatorio il possesso della partita iva, per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.

Per lo Studio Freti e Associati
Dott. Mauro Freti